



32

C.C.
19.07.2010

Comune di Muggiò
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.07.2010.

In vigore dal 05.08.2010

Articolo 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

1. Il presente Regolamento contiene indirizzi e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria. E' consentito affidare incarichi professionali per la costituzione e tutela del Comune innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Gli incarichi di patrocinio/rappresentanza legale comprendono, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio. L'Amministrazione potrà quindi richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
2. Le attività di assistenza, comunque collegate all'attività di assistenza legale, non danno luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 3 – Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali, per generali fini di trasparenza e garanzia di massima professionalità, è istituito apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali ed amministrative.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 6;
 - b) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale;
 - c) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
 - d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale in vigenza di un incarico conferito dall'Ente stesso o comunque a non realizzare ipotesi di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
3. Nel caso in cui si tratti di professionisti associati o di società di professionali dovrà essere fornito l'elenco ed i *curricula* di coloro che svolgeranno il servizio, nonché il nominativo del legale rappresentante.
4. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di integrazione della documentazione prodotta ai fini dell'iscrizione.
5. I suddetti professionisti sono inseriti, in ordine di presentazione delle domande, nell'elenco di cui al presente articolo approvato con atto di determinazione.
6. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.

Articolo 4 – Modalità di conferimento degli incarichi

2. Gli incarichi di rappresentanza in giudizio vengono conferiti mediante deliberazione di Giunta Comunale debitamente motivata.

3. La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, né prevede attribuzione di punteggi od altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione di Avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.
4. L'acquisizione dell'iscrizione all'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Muggiò, né l'attribuzione al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
5. Gli incarichi verranno affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Validità dell'elenco

1. L'elenco verrà aggiornato almeno annualmente mediante pubblicazione di apposito avviso.
2. In tale occasione gli avvocati già iscritti sono invitati a dichiarare eventuali variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione.

Articolo 6 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
 - c) non avere procedimenti penali in corso;
 - d) iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;
 - e) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. Costituiscono impedimento al conferimento dell'incarico legale:
 - a) aver subito provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte dell'Ordine degli Avvocati;
 - b) avere lite pendente con il Comune di Muggiò;
 - c) essere difensore di controparte dell'Ente;
 - d) essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine al terzo grado dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Muggiò.
3. La domanda corredata con quanto previsto all'articolo 3, va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di formazione con le modalità nelle stesso indicate.

Articolo 7 - Iscrizione d'ufficio nell'elenco

1. Sono iscritti d'ufficio all'atto della formalizzazione dell'elenco:
 - a) i legali già difensori dell'Ente per i procedimenti legali in corso e non ancora passati in giudicato;
 - b) i legali i quali risultano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, incaricati di consulenze, studi, ricerche di natura legale per conto dell'Ente.

Articolo 8 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

1. Gli incarichi agli Avvocati vengono conferiti ogniqualvolta il Comune ha necessità conclamata di resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.
2. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il Responsabile di Area o di UMD che ritiene necessario attivare una causa o resistere in un giudizio, qualora richiesto dal Servizio Affari Legali/Contratti, invia una relazione dettagliata. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, la valutazione sull'opportunità di agire in giudizio e l'eventuale proposta, motivata, di un legale inserito nell'elenco al quale conferire l'incarico.
4. Il professionista a cui conferire l'incarico viene individuato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Affari Legali/Contratti sentito il Segretario Comunale, secondo i seguenti criteri:
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune di Muggiò o di altra Pubblica Amministrazione;
 - foro di competenza della causa affidata;
 - principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
5. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto elenco.

Articolo 9 - Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Articolo 10 - Controversie innanzi le Giurisdizioni Superiori

1. Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.
2. Qualora il giudizio fosse promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Articolo 11 - Riconferma incarichi

1. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.
2. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione comunale valuta, discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

Articolo 12 - Formalizzazione degli incarichi

1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
2. Il Servizio Affari Legali/Contratti trasmette al professionista il provvedimento di incarico nonché tutti gli atti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa.
3. Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche, comunicando per conoscenza quanto trasmesso al Servizio Affari Legali/Contratti.

4. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce alla comunicazione di incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Articolo 13 - Corrispettivo per gli incarichi

1. Il professionista deve fare riferimento, nella redazione della parcella, all'applicazione dei minimi tariffari. Restano salvi i casi particolari per i quali è richiesto uno studio più approfondito delle controversie.
2. Il legale incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare e motivare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.
3. Il Servizio Affari Legali/Contratti provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla relativa liquidazione.

Articolo 14 - Obblighi del professionista

1. Il legale incaricato è tenuto:
 - a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
 - b) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
 - c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
 - d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
 - f) inviare con cadenza semestrale dettagliata relazione circa la stima del costo complessivo presunto delle prestazioni per le quali è stato conferito mandato.

Articolo 15 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Responsabile dell'Area Istituzionale, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
 - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Articolo 16 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale *web* comunale, ed altre forme ritenute idonee.
2. L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense.

Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.